

**CODICE DI CONDOTTA DEGLI ELETTI DEL COMUNE DI ANZIO**  
**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 16 APRILE 2010**

**TITOLO I**  
**CAMPO DI APPLICAZIONE**

**Articolo 1**  
**Definizione dell'eletto**

Ai fini del presente Codice, il termine "eletto" designa qualsiasi responsabile politico che eserciti il mandato locale conferitogli mediante elezione primaria (elezione da parte del corpo elettorale) o secondaria (elezione a funzioni esecutive da parte del consiglio locale).

**Articolo 2**  
**Definizione delle funzioni**

Ai fini del presente Codice, il termine "funzione" designa il mandato conferito tramite elezione primaria o secondaria e l'insieme delle funzioni esercitate dall'eletto in virtù di detto mandato primario o secondario.

**Articolo 3**  
**Oggetto del Codice**

L'oggetto di questo Codice consiste nello specificare norme di comportamento che gli eletti sono supposti a osservare nello svolgimento delle loro funzioni e nell'informare i cittadini circa le norme di comportamento che possono a buon diritto aspettarsi dagli eletti.

**TITOLO II**  
**PRINCIPI GENERALI**

**Articolo 4**  
**Primato della legge e dell'interesse generale**

Gli eletti seggono in virtù della legge e debbono in qualunque momento agire conformemente ad essa. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto persegue l'interesse generale e non esclusivamente il proprio interesse personale diretto o indiretto, o l'interesse particolare di persone o di gruppi di persone allo scopo di ottenere un interesse personale diretto o indiretto.

**Articolo 5**  
**Obiettivi dell'esercizio del mandato**

L'eletto garantisce un esercizio diligente, trasparente e motivato delle proprie funzioni.

**Articolo 6**  
**Esercizio del mandato**

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto rispetta le competenze e le prerogative di qualsiasi altro mandatario politico o dipendente pubblico.

Si astiene dall'incitare o dal concorrere e si oppone alla violazione dei principi enumerati nel presente titolo, da parte di qualsiasi altro incaricato politico o dipendente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni.

## **TITOLO III OBBLIGHI SPECIFICI**

### **Capitolo 1 Accesso della funzione**

#### **Articolo 7**

##### **Regole in materia di campagna elettorale**

La campagna elettorale del candidato è volta a diffondere e a spiegare il programma politico del candidato stesso. Egli si astiene dall'ottenere qualsiasi suffragio con mezzi che non siano la persuasione o il convincimento. In particolare, di astiene dal cercare di ottenere suffragi con la diffamazione degli altri candidati, con la violenza e/o con le minacce, con la manipolazione delle liste elettorali e/o dei risultati delle votazioni, nonché con la concessione di vantaggi o di promesse di vantaggi.

### **Capitolo 2 Esercizio della funzione**

#### **Articolo 8**

##### **Clientelismo**

L'eletto si astiene dall'esercitare le proprie funzioni o di utilizzare le prerogative alla sua carica nell'interesse particolare di individui o di gruppi di individui allo scopo di ottenere un interesse personale diretto o indiretto.

#### **Articolo 9**

##### **Esercizio di competenze a proprio vantaggio**

L'eletto si astiene dall'esercitare le proprie funzioni o di utilizzare le prerogative connesse con la sua carica in vista del proprio interesse particolare diretto o indiretto.

#### **Articolo 10**

##### **Conflitto di interesse**

Quando vi siano degli interessi personali diretti o indiretti nelle pratiche che sono oggetto di un esame da parte del consiglio o di un organo esecutivo locale, l'eletto si impegna a dichiarare questi interessi prima della deliberazione e della votazione.

L'eletto si astiene dal prender parte a qualsiasi delibera o votazione che abbia come oggetto un interesse personale diretto o indiretto.

#### **Articolo 11**

##### **Cumulo**

L'eletto si sottopone a qualsiasi regolamentazione in vigore volta a limitare il cumulo dei mandati politici.

L'eletto si astiene dall'esercitare delle cariche, professioni, mandati o incarichi che suppongono un controllo sulle sue funzioni di eletto o che, secondo le sue funzioni di eletto, avrebbe il compito di controllare.

## **Articolo 12**

### **Esercizio delle competenze discrezionali**

Nell'esercizio delle sue competenze discrezionali, l'eletto si astiene dal concedersi un vantaggio personale diretto o indiretto, o dal concedere un vantaggio a una persona o a un gruppo di persone, allo scopo di ottenere un vantaggio personale diretto o indiretto.

Integra nella sua decisione una motivazione circostanziata che riprenda l'insieme degli elementi che hanno determinato la sua decisione, e in particolare le disposizioni della regolamentazione applicabile, come anche gli elementi che dimostrino la conformità della sua decisione a questa regolamentazione.

In assenza di regolamentazione, la sua motivazione comprende gli elementi che dimostrano il carattere proporzionato, equo e conforme all'interesse generale della sua decisione.

## **Articolo 13**

### **Divieto di corruzione**

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto si astiene da qualsiasi tipo di comportamento di corruzione attiva e passiva quale definito dalla regolamentazione penale nazionale o internazionale vigente.

## **Articolo 14**

### **Rispetto della disciplina di bilancio e finanziaria**

L'eletto si impegna a rispettare la disciplina di bilancio e finanziaria, garanzia della buona gestione del pubblico denaro, così come definita dalla legislazione nazionale pertinente in vigore.

Nell'esercizio della sua funzione, l'eletto si astiene da ogni atto destinato a deviare dal loro scopo i fondi e/o le sovvenzioni pubbliche. Si astiene da qualsiasi azione il cui obiettivo consista nell'utilizzare a scopi personali diretti o indiretti fondi e/o le sovvenzioni pubbliche.

## **Capitolo 3**

### **Cessazione di funzioni**

## **Articolo 15**

### **Divieto di assicurarsi preventivamente alcuni incarichi**

Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'eletto si astiene dal prendere provvedimenti che gli assicurino un vantaggio personale professionale futuro, dopo la cessazione della sua funzione:

- in seno a entità pubbliche o private che si trovavano sotto il suo controllo durante l'esercizio delle sue funzioni;
- in seno a entità pubbliche o private con le quali ha allacciato rapporti contrattuali durante l'esercizio delle sue funzioni;
- in seno a entità pubbliche o private che sono state create durante l'esercizio delle sue funzioni e in virtù di esse.

## **TITOLO IV MEZZI DI CONTROLLO**

### **Capitolo 1 Accesso alla carica**

#### **Articolo 16**

##### **Limitazione e dichiarazione delle spese elettorali**

Nell'ambito della sua campagna elettorale, il candidato limita l'ammontare della sua campagna elettorale in maniera proporzionata e ragionevole.

Attua tutti i provvedimenti imposti dalla regolamentazione in vigore volti a rendere pubblica l'origine e l'importo degli introiti utilizzati durante la campagna elettorale, nonché la natura e l'importo delle sue spese.

In mancanza di regolamentazione vigente, comunica questi dati su semplice richiesta.

### **Capitolo 2 Esercizio della funzione**

#### **Articolo 17**

##### **Dichiarazione di interessi**

L'eletto attua diligentemente ogni provvedimento imposto dalla regolamentazione in vigore volto a render pubblico o a controllare i suoi interessi personali diretti o indiretti, i mandati, le funzioni e professioni che esercita o l'evoluzione della sua situazione patrimoniale.

In mancanza di regolamentazione vigente, comunica questi dati su semplice richiesta.

#### **Articolo 18**

##### **Rispetto dei controlli interni ed esterni**

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto si astiene dall'ostacolare l'esercizio di un controllo motivato e trasparente dell'esercizio delle sue funzioni da parte dell'autorità di controllo interno o esterno competenti. Attua diligentemente le decisioni esecutorie o definitive di queste autorità.

La motivazione delle decisioni o degli atti che sono sottoposti a queste autorità di controllo si accompagna alla menzione espressa dell'esistenza di questi controlli e della precisa identificazione delle autorità competenti.

## **TITOLO V RAPPORTI CON I CITTADINI**

#### **Articolo 19**

##### **Pubblicità e motivazione delle decisioni**

L'eletto è responsabile per la durata del suo mandato nei confronti della popolazione locale nel suo complesso. L'eletto abbona ogni decisione di fare e di non fare ad una motivazione circostanziata che riprenda l'insieme degli elementi su cui si base e in particolare le disposizioni della regolamentazione applicabile, come anche gli elementi che dimostrano la conformità della sua decisione a questa regolamentazione.

In caso di confidenzialità, la deve motivare, sviluppando gli elementi che impongono detta confidenzialità.

Risponde diligentemente a qualsiasi richiesta procedente dai cittadini relativa allo svolgimento delle sue mansioni, alla loro motivazione o al funzionamento dei servizi di cui è responsabile.

Incoraggia e sviluppa ogni provvedimento che favorisca la trasparenza delle sue competenze, dell'esercizio delle sue competenze e del funzionamento dei servizi di cui ha la responsabilità.

## **TITOLO VI RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE**

### **Articolo 20**

#### **Assunzione del personale**

L'eletto si impegna ad impedire ogni reclutamento di personale amministrativo basato su principi che non siano il riconoscimento dei meriti e delle competenze professionali e/o scopi diversi dai bisogni del servizio. In caso di reclutamento o di promozione del personale, l'eletto prende una decisione obiettiva, motivata e diligente.

### **Articolo 21**

#### **Rispetto della missione dell'amministrazione**

Nel contesto dell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto rispetta la missione affidata all'amministrazione di cui è responsabile, senza pregiudizio dell'esercizio legittimo del suo potere gerarchico.

Si astiene dal chiedere o dall'esigere da parte di un pubblico dipendente l'esecuzione di qualsiasi atto o qualsiasi astensione da cui possa derivargli un vantaggio personale diretto o indiretto, o che permetta un vantaggio a persone o gruppi di persone allo scopo di ottenere un vantaggio personale diretto o indiretto.

### **Articolo 22**

#### **Valorizzazione della missione dell'amministrazione**

Nell'ambito dell'esercizio delle sue mansioni, l'eletto fa in modo di valorizzare il ruolo e gli incarichi della sua amministrazione.

Incoraggia e sviluppa ogni provvedimento volto a favorire un miglioramento dei servizi di cui è responsabile, nonché la motivazione del loro personale.

## **TITOLO VII RAPPORTI CON I MASS MEDIA**

### **Articolo 23**

#### **Informazioni**

L'eletto risponde in maniera diligente, sincera e completa a qualsiasi richiesta d'informazione da parte dei mass media per quanto riguarda l'esercizio delle sue funzioni, ad esclusione di informazioni circa la vita privata dell'eletto o di un terzo.

Incoraggia e sviluppa ogni misura che vada a favore della diffusione presso i mass media di informazioni sulle sue competenze, sull'esercizio delle sue funzioni e sul funzionamento dei servizi che si trovano sotto la sua responsabilità.

**TITOLO VIII**  
**INFORMAZIONE, DIFFUSIONE E SENSIBILIZZAZIONE**

**Articolo 24**

**Diffusione del Codice presso gli eletti**

L'eletto si impegna ad aver letto e capito l'insieme delle disposizioni del presente Codice come pure le regolamentazioni cui fa riferimento e dichiara di avere la volontà di lasciarsi guidare dalle disposizioni del Codice.

**Articolo 25**

**Diffusione del Codice presso i cittadini, i dipendenti e i mass media**

Incoraggia e sviluppa qualsiasi provvedimento volto a favorire la diffusione del presente Codice e la sensibilizzazione ai principi in esso elencati, presso i dipendenti di cui si assume la responsabilità, presso i cittadini ed i mass media.

**DELIBERA**

1. Approvare il presente Codice di Comportamento degli Eletti del Comune di Anzio;
2. Stabilire che ad ogni eletto ad inizio mandato dovrà esserne notificato una copia.